

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

Deliberazione del Consiglio regionale 8 ottobre 2019, n. 9 – 22077.

Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale ai fini dell'istituzione della Commissione permanente in materia di legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi.

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, **emendato**, è posta in votazione: **il Consiglio approva.**

Il Consiglio regionale

preso atto che il Consiglio regionale nelle ultime due legislature ha istituito una Commissione speciale di indagine per la promozione della legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi ai sensi dell'articolo 31, lettera a), dello Statuto regionale;

vista la mozione n. 2, approvata dal Consiglio regionale in data 1° agosto 2019, con la quale si impegna l'Ufficio di Presidenza a predisporre adeguate modifiche al regolamento interno del Consiglio regionale, affinché venga istituita con carattere permanente una Commissione per la promozione della cultura della legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi, la cui presidenza sia da attribuire alle minoranze, la quale, operando in stretto contatto con l'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura, abbia il compito di monitorare e vigilare sul fenomeno della corruzione e delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'attività pubblica e sul rispetto delle procedure di assegnazione degli appalti pubblici, di elaborare interventi normativi e amministrativi per il contrasto di tali fenomeni, di promuovere contestualmente la conclusione di appositi protocolli con le prefetture e le forze dell'ordine, nonché di promuovere la cultura della legalità, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e ogni altra agenzia educativa;

preso atto che la medesima mozione n. 2 attribuisce alla costituenda Commissione per la promozione della cultura della legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi la possibilità di avvalersi di esperti per oggetti e tempi determinati, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento interno, nonché la facoltà di elaborare proposte relative alla formazione del personale politico e tecnico-amministrativo sui temi della lotta alla mafia e alla corruzione;

visto, altresì, l'ordine del giorno n. 8, approvato dal Consiglio regionale in data 1° agosto 2019, il quale impegna l'Ufficio di Presidenza a presentare una proposta di deliberazione di modifica del regolamento interno tesa a rivedere l'organizzazione delle commissioni consiliari con l'istituzione di una commissione dedicata alla promozione della legalità e al contrasto dei fenomeni mafiosi, la cui presidenza sia da attribuire alle minoranze;

visto l'articolo 30, comma 3, dello Statuto, ove si prevede che le commissioni permanenti siano costituite per l'esame preventivo di proposte di legge e possa essere a loro demandato l'esame preventivo di deliberazioni di competenza del Consiglio regionale;

visto che lo stesso articolo 30 prevede, altresì, che le commissioni permanenti si riuniscano per pareri, per ascoltare e discutere le comunicazioni della Giunta regionale, per esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo nonché, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, per svolgere indagini conoscitive su argomenti determinati, ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Regione;

condivisa, quindi, l'opportunità di procedere all'istituzione di una Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto dei fenomeni mafiosi ai fini dell'esame preventivo di progetti di legge e di deliberazioni, nonché dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo,

d e l i b e r a

1. di inserire, dopo l'articolo 22 del regolamento interno del Consiglio regionale, il seguente articolo 22 bis:

“Art. 22 bis (Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi)

1. E' costituita la Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi.

2. Ferme restando le funzioni di competenza delle commissioni permanenti di cui all'articolo 30 dello Statuto, alla Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi sono attribuite le seguenti funzioni:

a) monitoraggio e vigilanza sul fenomeno della corruzione e delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'attività pubblica, sul rispetto delle procedure di assegnazione degli appalti pubblici e sulle caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nella Regione Piemonte o che in essa hanno delle ricadute, verificando l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà della iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;

b) promozione della conclusione di appositi protocolli con le prefetture e le forze dell'ordine;

c) promozione della cultura della legalità, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e ogni altra agenzia educativa.

3. La Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi ha la facoltà di elaborare proposte relative alla formazione del personale politico e tecnico-amministrativo sui temi della lotta alla mafia e alla corruzione.

4. La Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi opera in stretto contatto con l'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura.

5. La Presidenza della Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi è attribuita alle minoranze.

6. La Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi può avvalersi di esperti per oggetti e tempi determinati, facendo in tal senso richiesta all'Ufficio di Presidenza.

7. Alla Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e del presente regolamento inerenti le commissioni permanenti.”;

2. di dare atto che, in sede di prima costituzione della Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi, la durata di cui all'articolo 24, comma 3, in base al quale le commissioni permanenti restano in carica trenta mesi, è da intendersi contestuale a quella delle commissioni già istituite all'entrata in vigore della presente deliberazione;

3. di disporre che, in sede di prima costituzione della Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi, non trova applicazione la limitazione di cui all'articolo 23, comma 1, del regolamento interno, nella parte in cui prevede che ciascun membro del Consiglio regionale non possa essere assegnato a più di quattro commissioni permanenti.

(omissis)